



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2019 FASC. II

(ESTRATTO)

ANTONIO RUGGERI

APPUNTI PER UNO STUDIO SU MEMORIA E COSTITUZIONE

3 LUGLIO 2019

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Antonio Ruggeri
Appunti per uno studio su memoria e Costituzione*

SOMMARIO: 1. Memoria storica e identità costituzionale. – 2. Memoria e pratiche istituzionali. – 2.1. Memoria e attività di normazione. – 2.2. Memoria e attività giurisdizionali (e amministrative). – 2.3. La memoria quale oggetto delle pratiche di diritto (in specie, le leggi fatte “per ricordare” e le leggi fatte “per dimenticare”). – 3. Il diritto-dovere di verità storica nell’operato delle istituzioni e i casi in cui la scienza non è in grado di consegnare conoscenze largamente condivise, restando quindi demandato al legislatore imporre una *memoria normativa* in luogo di quella *scientifica*. – 4. Memoria e dignità, ovverosia quando la prima si pone in funzione servente della seconda e quando invece la offende. – 5. Una succinta notazione finale a riguardo della crisi della memoria come crisi culturale, delle sue più salienti espressioni, dei suoi possibili rimedi.

1. Memoria storica e identità costituzionale

È un dato di comune esperienza quello per cui non v’è pensiero o azione che possa fare a meno della memoria: vale fuori dell’ambito del diritto e vale dunque anche all’interno di questo. Plurime, nondimeno, possono esserne le manifestazioni e plurimi altresì gli effetti che ad esse conseguono, sì da rendersi assai problematico, comunque disagevole, tentarne una prima e seppur approssimativa catalogazione.

Mi riprometto qui di avviare uno studio volto a porre in evidenza alcuni profili dai quali si può cogliere il rilievo della memoria nella esperienza giuridica, riguardata dallo specifico angolo visuale del diritto costituzionale, fermando in particolare l’attenzione sui dati che ne consentono la emersione con maggiore evidenza. A questo fine, ambienterò la mia analisi a più piani, tentando di mettere in chiaro per ciascuno di essi il ruolo che la memoria è in grado di esercitare, tracciando il verso o l’orientamento delle più salienti esperienze.

Al primo piano viene a prendere forma il rapporto tra la memoria storica e l’identità costituzionale.

Muovo al riguardo da un dato che può considerarsi ormai teoricamente acquisito; ed è che la Costituzione nella sua interezza (e, specialmente, nella sua essenza) è memoria, memoria storica fattasi appunto diritto costituzionale nella sua prima, più genuina e qualificante espressione. È memoria di un passato ripudiato, col quale si è inteso voltare pagina, e, allo stesso tempo, è la base su cui edificare il futuro di una società profondamente rinnovata nella sua stessa struttura portante.

Per quest’aspetto, ogni Costituzione è (e non può che essere) bilancio e programma allo stesso tempo, non è mai solo l’una ovvero l’altra cosa, come pure con eccessivo schematismo e ingenua semplificazione un tempo si riteneva. Il programma, d’altro canto, non può che nascere dal bilancio, dalla consapevolezza appunto che ciò che è stato non abbia più a ripetersi¹. Perciò, l’orientamento

* Destinato anche agli *Scritti in onore di F. Pizzetti* e ad un volume su *Memoria versus oblio*, a cura di M. Bianca.

¹ Uno speciale rilievo va al riguardo assegnato alla XII disposizione trans. e fin. della nostra Carta costituzionale che – come si sa – fa divieto di ricostituzione “sotto qualsiasi forma” del disciolto partito fascista: una disposizione la cui valenza è da alcuni sottostimata, da altri stranamente e pericolosamente dimenticata, sulla quale invece la memoria dovrebbe restare costantemente e in modo vigile puntata [in tema, di recente, G.E. VIGEVANI, *Origine e attualità del dibattito sulla XII disposizione finale della Costituzione: i limiti della tutela della democrazia*, in [mediaLAWS](#), 1/2019, 11 dicembre 2018; giustamente deplorata, poi, da una sensibile dottrina (P. CARETTI, *A ottant’anni dalle leggi razziali: non solo memoria*, in *Lo Stato*, 10/2018, 31 ss.) la scarsa attenzione mostrata nell’ottantesimo anniversario del varo delle leggi razziali; ma v., ora, AA.VV., *L’Italia a 80 anni dalle leggi antiebraiche e a 70 dalla Costituzione*, a cura di M. Perini, Pacini, Pisa 2019]. Purtroppo, proprio la storiografia più accreditata, per una singolare eterogeneità del fine, può far correre rischi assai gravi: mettendo infatti a fuoco i connotati peculiari dell’esperienza fascista, può venire naturale evidenziarne gli elementi differenziali rispetto ad esperienze successivamente maturate, con specifico riferimento ad alcune di esse che nel tempo presente tendono, sia pure ancora in forma embrionale, a manifestarsi. Eppure, la storia c’insegna che, proprio quando la guardia si abbassa e la vigilanza si appanna, lì si fa assai elevato il rischio della deriva autoritaria (da una prospettiva di ordine generale, sulla memoria come rimedio contro il male, v., almeno, T. TODOROV, *Memory as Remedy for Evil*, in *Journ. Int. Criminal Justice*, 7/2009, 447 ss., con riferimenti alle esperienze di alcuni Paesi).

Altra questione, alla quale non può ora riservarsi neppure un cenno, è se l’ordinamento debba difendersi dai rigurgiti dell’autoritarismo sanzionando penalmente opinioni che lo esaltano [sull’annosa questione, di recente e per tutti, D. PICCIONE, *L’espressione del pensiero ostile alla democrazia, tra diritto penale dell’emotività e psicologia collettiva*, in

complessivo che viene dal programma non può centrare l'obiettivo che quest'ultimo si prefigge senza il sostegno assicurato dalla costante, ininterrotta memoria del passato, la quale essa pure concorre – come si vede – a tracciare il verso per la realizzazione del programma, non soltanto a darvi la spinta iniziale ma, al pari del motore di una macchina, col suo restare sempre acceso, a far sì che la macchina stessa proceda senza sosta e in modo lineare lungo la via per essa stabilita.

La memoria storica poi – com'è chiaro – abbraccia e comprende non soltanto il passato col quale si è inteso definitivamente chiudere ma anche quello che ha determinato siffatta chiusura, vale a dire il fatto costituente che ha portato, dapprima, all'abbattimento del vecchio ordine costituzionale e, di poi, alla posizione delle basi su cui edificare il nuovo.

Esemplare e commovente allo stesso tempo la limpida lezione, morale storica giuridica, impartita da Piero Calamandrei agli studenti universitari milanesi nel 1955, nella quale – come si sa – si indica la via per cogliere il senso profondo, complessivo della Carta repubblicana, la sua ragion d'essere, la sua identità, che nessuno meglio di coloro che hanno fatto la Resistenza è in grado d'illustrare a quanti hanno avuto la fortuna di venire alla luce e di crescere una volta tornata la quiete istituzionale con l'avvento della Repubblica.

La memoria storica si fa così Costituzione e poi teoria costituzionale, ponendosi quale punto di riferimento per il riconoscimento e la messa a fuoco dei principi fondamentali², nei quali – per diffuso e radicato sentire – si rinviene la maggiore espressione dell'identità suddetta, punto di riferimento dunque per l'apprezzamento dei fatti di continuità come pure di quelli di discontinuità costituzionale. Sono infatti i principi a dare voce nel modo più diretto ed immediato ai valori fondamentali in nome dei quali è stata condotta la battaglia vittoriosa contro il vecchio regime, riassumendo in sé e mirabilmente esprimendo tanto ciò che non più si voleva quanto ciò che invece si voleva (e si vuole).

Allo stesso tempo, è sempre la memoria del passato a dar modo di stabilire, una volta riconosciuti i principi fondamentali, quali innovazioni della Carta costituzionale, nelle forme dalla stessa prescritte come pure per via di fatto (e, segnatamente, per via d'interpretazione³), possono porsi in rottura rispetto ai principi stessi o, all'opposto, determinarne la ulteriore espansione e l'ancora più saldo radicamento nell'esperienza⁴. Gli stessi principi – come si è tentato di mostrare in altri luoghi⁵ – non si sottraggono, a mia opinione, al loro eventuale aggiornamento, sempre che, beninteso, quest'ultimo si ponga nel segno della loro promozione e valorizzazione, non già in quello dell'impoverimento, fino al punto del sostanziale smarrimento.

La storia – com'è chiaro – conosce momenti confusi ed altri chiari, alle volte tristemente chiari e dolorosi, nel corso dei quali al corpo sociale sono state inferte ferite non rimarginate, proprio perché a tenerle sempre aperte è la memoria dei fatti trasmessa e tenuta viva dalla storia. Non si contesta, ovviamente, che la verità storica possa, in relazione a taluni fatti, presentarsi incerta e controversa,

[mediaLAWS](#), 3/2018, 11 ottobre 2018, e, nella stessa [Rivista](#), D. PULITANO, *Legge penale, fascismo, pensiero ostile*, 1/2019, 20 dicembre 2018].

² Un riconoscimento che è assai più disagiata e complesso di quanto a prima impressione si pensi, sol che si ammetta il carattere comunque relativo e non risolutivo del criterio dell'autoqualificazione e il bisogno perciò di andare oltre la lettera degli enunciati, nell'intento di cogliere ed apprezzare la consistenza delle basi portanti dell'ordinamento.

³ Rilevano al riguardo le c.d. modifiche tacite della Costituzione che – come si viene dicendo – si fanno riconoscere senza soverchie incertezze di lettura proprio facendo saldo affidamento alla memoria storica (in tema, di recente, M.P. IADICICCO, *Il limite del testo fra modifiche tacite ed interpretazioni creative*, in AA.VV., *Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale*, a cura di U. Adamo - R. Caridà - A. Lollo - A. Morelli - V. Pupo, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, 231 ss.; pure *ivi*, se si vuole, il mio *Le modifiche tacite della Costituzione, settant'anni dopo*, 415 ss.).

⁴ Secondo la tesi argomentata da un'accreditata dottrina (G. SILVESTRI, *Spunti di riflessione sulla tipologia e i limiti della revisione costituzionale*, in *Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia*, II, Giuffrè, Milano 1987, 1183 ss., spec. 1206), le sole revisioni della Costituzione non consentite sono quelle a finalità di "restaurazione"; dal mio canto, mi sono sforzato di argomentare in altri luoghi che le innovazioni per via legale alla Carta si giustificano non soltanto laddove risulti provata la finalità suddetta ma si diano ragionevoli aspettative che le nuove disposizioni possano servire ancora meglio delle vecchie i principi fondamentali dell'ordinamento, concorrendo alla loro ulteriore implementazione ed affermazione nell'esperienza (v., da ultimo, il mio *Tre questioni in tema di revisione costituzionale*, in AA.VV., *Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale*, cit., 367 ss.). Ad ogni buon conto, è chiaro che è proprio la memoria storica a consentire di far luogo in modo adeguato a siffatti raffronti e, soprattutto, a mettere a nudo e denunciare le innovazioni che, sia pure abilmente e subdolamente mascherate, puntino a segare le basi portanti dell'edificio costituzionale.

⁵ V. ancora il mio scritto da ultimo richiamato.

alle volte purtroppo destinata a non venire mai alla luce (come in relazione a taluni episodi sui quali non s'è mai riuscito a fare chiarezza); altri fatti, tuttavia, come le camere a gas nei campi di concentramento nazisti, non sono oggettivamente suscettibili di essere messi in discussione⁶.

La disciplina legislativa del negazionismo, per quest'aspetto, risponde ad un duplice fine, ponendosi, per un verso, a presidio dell'etica pubblica repubblicana e a salvaguardia dell'onore di coloro che si sono battuti perché la stessa potesse farsi nuovo diritto costituzionale. Possiamo, dunque, dire che essa si pone in funzione servente nei riguardi della memoria individuale e collettiva avverso il *vulnus* recato da quanti hanno dato (e danno) una rappresentazione deformata o carente dei fatti accaduti in una temperie storica particolarmente sofferta e, allo stesso tempo, a sostegno e promozione dei valori fondanti l'ordinamento repubblicano, in vista del loro sempre più saldo radicamento nel corpo sociale.

2. Memoria e pratiche istituzionali

Il secondo piano al quale va ambientato lo studio è quello in cui prende variamente forma e si svolge il rapporto tra la memoria e le pratiche istituzionali in genere.

Qui, la memoria si dispone e si fa apprezzare ora come presupposto ed ora come oggetto dell'esercizio di pubbliche funzioni.

2.1. Memoria e attività di normazione

Si consideri, innanzi tutto, il ruolo dalla stessa esercitato in occasione dell'adozione degli atti di normazione, un ruolo che si articola e manifesta in plurime forme e con varietà di effetti.

In primo luogo, è grazie alla memoria storica che si ha modo di stabilire i confini del campo della "materia" costituzionale, la quale poi è soggetta ad un moto interno incessante che porta ad equilibri sempre nuovi o rinnovati tra gli elementi che ne fanno la struttura, sollecitando pertanto la produzione di atti idonei a darne la rappresentazione, la più adeguata alle complessive esigenze di contesto.

Non è di qui tornare ad interrogarsi se occorra, come a me pare, mantenere saldo il principio della corrispondenza tra materia e forma costituzionale, la seconda dovendo assecondare e rispecchiare la prima nei suoi svolgimenti storico-istituzionali apprestandone la prima ed essenziale disciplina, ovvero se possa darsi una regolazione "a prima battuta" con legge comune di tratti nuovi presentati col tempo dalla materia stessa⁷. Piuttosto, occorre chiedersi quali debbano essere i punti di riferimento idonei a mettere a fuoco i tratti in parola. È chiaro infatti che occasionali esperienze venute alla luce nella crosta del tessuto istituzionale della Repubblica non possono considerarsi espressive della "materia" stessa, le cui radici di contro affondano nel cuore del corpo sociale, ramificandosi quindi in seno a quest'ultimo e pervadendolo in ogni sua parte.

Il diritto in genere e il diritto costituzionale in ispecie – secondo un insegnamento risalente alla tradizione romanistica, del quale si è fatto interprete il fondatore della scienza giuspubblicistica in Italia e che ancora oggi gode dell'avallo di autorevoli studiosi⁸ – è "disvelamento" della materia

⁶ In tema, tra gli altri, L. SCAFFARDI, *Oltre i confini della libertà di espressione. L'istigazione all'odio razziale*, Cedam, Padova 2009; AA.VV., *Riparare, Risarcire, Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, a cura di G. Resta e V. Zencovich, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012; D. BIFULCO, *Negare l'evidenza. Diritto e storia di fronte alla "menzogna di Auschwitz"*, FrancoAngeli, Milano 2012; O. POLLICINO, *Il negazionismo nel diritto comparato: profili ricostruttivi*, in *Dir. um. dir. int.*, 5/2011, 85 ss.; G.E. VIGEVANI, *Radici della Costituzione e repressione della negazione della Shoah*, in *Rivista AIC*, 4/2014, 12 dicembre 2014.

⁷ Riferimenti nel mio *La "materia" costituzionale, i modi della sua trattazione manualistica, i segni lasciati dal contesto politico-istituzionale sull'una e sugli altri (profili storico-teorici)*, in *Rivista AIC*, 4/2017, 12 dicembre 2017.

⁸ Si è di recente fatto il punto sul magistero orlandiano nell'ampio studio di V. TEOTONICO, *Contributo alla riflessione sul lascito di Vittorio Emanuele Orlando nel diritto pubblico*, Cacucci, Bari 2018; nella dottrina di oggi esso, per il profilo ora evocato nel testo, è riproposto con originali sviluppi, part., da P. GROSSI, *L'invenzione della Costituzione: l'esperienza italiana*, in *Dir. pubbl.*, 3/2016, 816, e, dello stesso, più di recente, *L'invenzione del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2017;

suddetta; ed è chiaro che indice eloquente della sua consistenza è dato da *consuetudini culturali* di riconoscimento diffuse nella società ed espressive di linee di tendenza e di sviluppo istituzionali saldamente radicate in quest'ultima. Per quest'aspetto, può dirsi che la disciplina della materia costituzionale, quale che sia la forma giuridica di cui si rivesta, è razionalizzazione della memoria storico-istituzionale.

Il riferimento alle consuetudini in parola torna, poi, prezioso specificamente allo scopo di cogliere ed appagare i nuovi diritti fondamentali, il cui riconoscimento costituisce – come si sa – l'essenza stessa di una Costituzione di tradizioni liberali⁹.

Ancora una volta, così come per i principi fondamentali, anche i diritti in parola solo facendo richiamo alle origini della Repubblica e ponendosi rispetto ad esse in linea di continuità e di sviluppo possono aspirare ad essere, come si deve, fatti oggetto di adeguata disciplina¹⁰. La memoria, dunque, illumina il presente, lo disvela, spiana il terreno per la sua opportuna regolazione normativa, per un verso, e, per un altro verso, per l'adeguata tutela in via giurisdizionale¹¹.

È poi di tutta evidenza, sì da non richiedersi qui più di un cenno, il ruolo svolto dalla memoria nelle pratiche in genere di normazione, in ispecie al fine del disvelamento del diritto vigente e in vista delle innovazioni ad esso ritenute necessarie. Un ruolo che è di prima grandezza laddove si tratti di portare alla luce norme non scritte, in relazione alle quali ancora una volta prezioso è il riferimento a consuetudini culturali di riconoscimento della loro esistenza¹², ovvero di mettere a fuoco le stesse norme scritte, in sede di raffronto tra diritto vigente e diritto vivente.

2.2. Memoria e attività giurisdizionali (e amministrative)

Qui, il piano della normazione s'interseca con quello della giurisdizione; è, infatti, di tutta evidenza il ruolo giocato dalla seconda al fine della incessante messa a punto semantica e della implementazione della prima, anche se quest'ultima dispone ovviamente di altri indici rivelatori dei suoi connotati e della loro complessiva consistenza, il cui congruo utilizzo peraltro richiede sovente di far capo a discipline diverse da quelle di diritto (dalla sociologia alla statistica, l'economia, ecc.) dalle quali possono venire preziose indicazioni circa il modo complessivo con cui la normazione s'invera ed afferma nell'esperienza.

La giurisdizione, al pari per questo verso dell'amministrazione con la quale – secondo un'accreditata rappresentazione teorica – condivide, come si sa, l'attributo della *legis executio* (in lata accensione)¹³, rende testimonianza di memoria della normazione e, allo stesso tempo, offre non di rado

sul pensiero di G., v. O. ROSELLI, *L'invenzione del diritto (Considerazioni a margine di un recente libro di Paolo Grossi)*, in [Osservatorio Costituzionale AIC](#), 1/2018, 23 marzo 2018.

⁹ Scontato è qui il riferimento alla ormai classica definizione di Costituzione che è nell'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. I non pochi e rilevanti problemi posti dal riconoscimento dei nuovi diritti sono stati fatti oggetto di un interessante confronto in occasione del convegno del Gruppo di Pisa svoltosi a Cassino il 10 e 11 giugno 2016 su *Cos'è un diritto fondamentale?*, a cura di V. Baldini, Editoriale Scientifica, Napoli 2017.

¹⁰ ... la quale, poi, ancora una volta, richiede, a mia opinione, di aversi "a prima battuta" con legge costituzionale. Nell'esperienza, di contro, come si sa, si fa ricorso a leggi comuni (peraltro, solo in relazione ad alcuni diritti e, comunque, solo in parte, con gravi e non rimosse carenze) e, soprattutto, ad interventi in via "sussidiaria" dei giudici (nazionali e non, comuni e costituzionali). La qual cosa è foriera di incertezze e squilibri, gravidi di implicazioni a più piani di esperienza, dei quali nondimeno non può ora dirsi.

¹¹ A mio modo di vedere, la *tutela* dei diritti fondamentali da parte dei giudici dovrebbe conseguire al previo *riconoscimento* degli stessi da parte della legge. Come si diceva un momento fa, la circostanza per cui quest'ordine, non meramente temporale, non venga rispettato non rimane senza conseguenze per i diritti stessi.

¹² ... le quali poi, nel caso delle consuetudini quali fonti del diritto, fanno tutt'uno con queste, la normazione infatti prendendo forma ed esprimendosi a mezzo di pratiche culturali diffuse e profondamente radicate nel corpo sociale.

¹³ In realtà, sui concetti di "esecuzione" o, come altri [v., part., M. LUCIANI, *Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo)*, in [Rivista AIC](#) 3/2012, 3 luglio 2012, spec. al § 4, ma *passim* e, dello stesso, pure *ivi*, *Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale*, 4/2014, 10 ottobre 2014, nonché, ora, *Ermeneutica costituzionale e "massima attuazione della Costituzione"*, in AA.VV., *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016*, a cura di P. Perlingieri e S. Giova, ESI, Napoli 2018, 37 ss., spec. 43 ss.] preferisce dire, "applicazione" del diritto da parte dei giudici e, con peculiarità di ruolo e di effetti, degli amministratori dovrebbero

elementi utili al fine del suo aggiornamento e indicazioni circa le discipline poste in essere “a prima battuta” dai giudici (segnatamente, laddove i giudici suppliscano ad originarie carenze della legislazione, facendo leva, perlomeno fin dove è possibile¹⁴, sull’*applicazione* diretta – *rectius*, sull’*attuazione* – dei principi, dai quali sono estratte, sovente con molta libertà, le regole giudicate buone per i singoli casi)¹⁵.

Uno speciale rilievo va poi dato al modo di operare della memoria nell’esercizio della funzione giurisdizionale, specificamente laddove si indirizza verso pratiche anteriori della stessa, bisognose di essere tenute in particolare conto ogni qual volta il medesimo caso torni a ripresentarsi in un tempo successivo coi medesimi connotati oggettivi complessivi. Ferma infatti la “situazione normativa” di partenza, nel *mix* degli elementi fattuali e normativi che la compongono¹⁶, la fedeltà al precedente s’impone, appunto quale fattore di riconoscimento e salvaguardia della “giurisdizionalità” della giurisdizione¹⁷. Un operatore di giustizia che dovesse trattare il medesimo caso (in senso oggettivo) in modi sostanzialmente diversi finirebbe col rinnegare se stesso, per il fatto di rendere imprevedibile il proprio operato e, dunque, foriero di gravi incertezze.

L’idea mitica e risalente della certezza del diritto è stata – come si sa – da tempo fatta oggetto di critico ripensamento con varietà di argomenti e di accenti¹⁸. Nello stesso ambito in cui maturano le esperienze di giustizia è dato riscontrare che anche istituti pensati in funzione della salvaguardia della certezza del diritto possono trovarsi obbligati, per effetto di operazioni di bilanciamento, a ripiegare ed a far posto alla certezza dei diritti (e, perciò, in buona sostanza, alla effettività della loro tutela)¹⁹.

farsi non poche precisazioni, di cui nondimeno è altra la sede, specie laddove si convenga che, a seconda della struttura nomologica degli enunciati espressivi di norme (e, dunque, per traslato, di queste ultime), gli operatori dispongono di margini ora più ora meno consistenti di apprezzamento, al punto che, perlomeno in alcuni casi (e, segnatamente, con riferimento a norme di principio), appare essere preferibile – come si è tentato di mostrare altrove – discorrere non già di una mera “applicazione” bensì di una “attuazione” delle norme stesse.

¹⁴ ... e, però, alle volte, portandosi anche oltre la soglia davanti alla quale la giurisdizione dovrebbe arrestarsi, volendo restare fedele alla propria funzione. Non è, ad ogni buon conto, di qui approfondire la questione delle torsioni dei ruoli istituzionali, di cui – come si sa – si ha riscontro a tutto campo (basti solo pensare, oltre ai casi di cattivo uso degli strumenti di cui la giurisdizione dispone, alle leggi che invadono il campo riservato ai giudici).

¹⁵ Non poche volte, poi, la legislazione si pone quale sostanziale razionalizzazione di orientamenti giurisprudenziali dapprima affermatasi anche con carattere di rilevante innovatività rispetto al diritto previgente, seppur mascherati sotto forma di originali esiti interpretativi dello stesso. Basti solo pensare al riguardo agli usi assai vari e non di rado incisivi che si fa della tecnica della interpretazione conforme che non poche volte si risolve nella sostanziale riscrittura dei testi. Naturalmente, può anche darsi il caso di una legislazione che si ponga in funzione oppositiva o, come che sia, correttiva di indirizzi affermatasi nella pratica giuridica (specie giurisprudenziale, appunto), pur esponendosi poi al rischio della ulteriore manipolazione da parte di operatori che non la gradiscano.

Sta di fatto che, in un caso e nell’altro, la memoria gioca – com’è chiaro – un ruolo di prima grandezza.

¹⁶ In questi termini se n’è in più luoghi discorso (ancora da ultimo, in A. RUGGERI - A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*⁶, Giappichelli, Torino 2019, 101 ss.) con specifico riferimento all’oggetto del giudizio di costituzionalità su leggi ed atti aventi forza di legge; come si vede, questa categoria teorica è ora fatta espandere e riferita altresì ai giudizi in genere (in specie, a quelli comuni).

¹⁷ Per altro verso, il rispetto di questo canone agevola quel ravvicinamento tra *common* e *civil law* che è da tempo in atto e fatto oggetto di plurime sistemazioni teoriche, al cui ulteriore avanzamento una spinta non da poco è venuta (e viene) per mano delle Corti europee, i cui orientamenti giurisprudenziali vistosamente risentono della loro composizione multiculturale, esprimendo una significativa capacità di vincolo nei riguardi dei giudici nazionali e concorrendo dunque alla convergenza degli indirizzi dagli stessi formati.

¹⁸ Utili indicazioni si sono di recente avute da C. CAMARDI, *Certezza e incertezza del diritto nel diritto privato contemporaneo*, Giappichelli, Torino 2017; G. PINO, *La certezza del diritto e lo Stato costituzionale*, in *Dir. pubbl.*, 2/2018, 517 ss.; AA.VV., *Crisi della giustizia e (in)certezza del diritto*, a cura di A. Apostoli e M. Gorlani, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, e U. BRECCIA, *Discorsi sul diritto. Appunti per un corso di “teoria generale del diritto”*, Pacini Giuridica, Pisa 2019, spec. 146 ss.

¹⁹ Si pensi, ad es., ai casi di superamento del giudicato conseguente all’adozione di pronunzie della Corte europea, considerato dalla giurisprudenza costituzionale possibile tanto per la materia penale ([sent. n. 113 del 2011](#)) quanto, sia pure in alternativa ad altri rimedi, per quella civile ed amministrativa ([sent. n. 123 del 2017](#) e succ.). Ciò che, nondimeno, può aversi unicamente alla condizione che la salvaguardia apprestata dal giudice non nazionale ai beni della vita in gioco sia ritenuta maggiormente adeguata di quella apprestata in ambito nazionale [in generale, sul principio della massimizzazione della tutela e sui non pochi problemi che esso pone, specie per ciò che concerne la individuazione dei criteri e delle sedi istituzionali in cui può aversene l’adeguato riscontro, v., tra gli altri, A. RANDAZZO, *La tutela dei diritti fondamentali tra CEDU e Costituzione*, Giuffrè, Milano 2017, spec. 222 ss., ma *passim*; R. ROMBOLI, [La influenza della Cedu e della](#)

Tutto ciò posto, non può tuttavia negarsi che proprio nella prevedibilità del giudizio riposi uno dei tratti più genuinamente espressivi ed identificanti della giurisdizione, ciò che appunto la distingue dall'attività politica (nella sua ristretta e propria accezione). Il decisore politico può, infatti, volendo, cancellare dalla lavagna tutto ciò che era stato scritto prima e, se del caso, sostituirlo con altro (facendo pertanto luogo ad abrogazione “secca” del diritto previgente ovvero alla sua, ora maggiore ora minore per consistenza, innovazione). Ha insomma campo libero, incontrando quale unico limite alla sua azione il rispetto di parametri superiori allo strumento di normazione di volta in volta posto in essere e, in ultima istanza, della ragionevolezza²⁰. Non così, invece, il giudice (e, con non lievi peculiarità, l'amministratore²¹), il quale proprio nella fedeltà al precedente (in contesti rimasti oggettivamente immutati) ha uno dei punti più saldi e qualificanti ai quali far capo e dai quali tenersi al fine del mantenimento della propria natura.

Si ha così conferma del fatto che è proprio grazie alla memoria del proprio passato che la giurisdizione può rilegittimarsi senza sosta, rendendo allo stesso tempo testimonianza di quella fedeltà alla Repubblica di cui tutti gli operatori devono farsi interpreti e, sia pure nella tipicità dei ruoli e delle responsabilità, garanti²².

2.3. *La memoria quale oggetto delle pratiche di diritto (in ispecie, le leggi fatte “per ricordare” e le leggi fatte “per dimenticare”)*

La memoria, poi, come si diceva, non si pone solo quale presupposto dell'esercizio delle pubbliche funzioni ma può costituirne oggetto e fine allo stesso tempo. L'esempio forse più lampante è dato dalle c.d. leggi “memoriali”, delle quali si è fatto un uso francamente eccessivo²³, col rischio quindi di pervenire ad un effetto *boomerang*, vale a dire allo svilimento della categoria e della relativa funzione. L'obiettivo delle stesse non è – com'è chiaro – unicamente quello della trasmissione del ricordo del fatto storico in sé ma anche, attraverso di esso, dell'esercizio di un ruolo di orientamento verso i valori che stanno a base dell'ordinamento repubblicano e perciò di rafforzamento dell'adesione

giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani nell'ordinamento costituzionale italiano, in questa *Rivista, Studi*, 2018/III, 626 ss.; S. CURRELLI, *Lezioni sui diritti fondamentali*, FrancoAngeli, Milano 2018, spec. 60 ss.; D. TRABUCCO, *Tutela multilivello dei diritti e sistema delle fonti nei rapporti tra la CEDU e l'ordinamento italiano. Verso un ritorno ai criteri formali-astratti a garanzia della superiorità della Costituzione*, in *Osservatorio sulle fonti*, 3/2018, 31 dicembre 2018, spec. 10 ss.; riserve sulla operatività del principio in parola sono manifestate da M. NISTICÒ, *Limiti e prospettive del circuito di tutela su più livelli dei diritti fondamentali*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2018, 272 ss. Sulla vocazione espansiva dei diritti, v., inoltre, G. D'AMICO, *Stato e persona. Autonomia individuale e comunità politica*, in AA.VV., *Immagine la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea Costituente*, a cura di F. Cortese - C. Caruso - S. Rossi, FrancoAngeli, Milano 2018, 97 ss., spec. 114 ss.; in senso critico, invece, *ivi*, R. BIN, *70 anni dopo. Attualità e mitologie della Costituente. Discutendo le relazioni di Morelli, Faraguna, D'Amico e Saitto*, 170 ss., del quale v. anche *Critica della teoria dei diritti*, FrancoAngeli, Milano 2018, spec. 63 ss., ma *passim*, e, ora, *Cose e idee. Per un consolidamento della teoria delle fonti*, in *Diritto Costituzionale*, 1/2019, 11 ss., spec. 21 ss., nonché l'intervista sul tema *Giudice e giudici nell'Italia postmoderna?*, a cura di R.G. Conti, in *Giustizia Insieme*, 10 aprile 2019; pure *ivi* mi sono sforzato di difendere il principio in parola, alla cui osservanza il giudice è soggetto, in quanto fatto proprio esplicitamente dalla CEDU e dalla Carta di Nizza-Strasburgo e, implicitamente, dalla Costituzione. V., infine, il mio *Teoria generale del diritto e teoria costituzionale (note sparse a partire da un libro recente)*, in *Dirittifondamentali.it*, 1/2019, 1 giugno 2019, spec. al § 4].

²⁰ ... che, nondimeno, appare essere un canone o una tecnica, a seconda dei punti di vista, estremamente appannato l'uno e scivolosa l'altra, restando poi da verificare se davvero si faccia, nei singoli casi, un uso... *ragionevole* della ragionevolezza.

²¹ In realtà, anche con riguardo a quest'ultimo dovrebbe farsi luogo a non secondarie precisazioni circa il grado o l'intensità dell'apprezzamento discrezionale di cui dispone, a seconda della posizione rivestita in seno all'organizzazione, all'attività che di volta in volta è chiamato a svolgere, alla natura e al modo di essere della normazione cui è chiamato a prestare rispetto (specie per ciò che attiene alla conformazione della sua struttura, fatta a maglie ora più ed ora meno larghe), ecc.

²² In tema, di recente e per tutti, acuti svolgimenti teorico-ricostruttivi in A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano 2013.

²³ Secondo un dato riferito da A. MASTROMARINO, *Stato e Memoria. Studio di diritto comparato*, FrancoAngeli, Milano 2018, 143 ss., sarebbero – a quanto pare – circa centotrenta. In tema, v. part. il saggio di A. PUGIOTTO, *Quando (e perché) la memoria si fa legge*, in *Quad. cost.*, 1/2009, 7 ss.

individuale e collettiva agli stessi. Un ruolo, questo, che può essere esercitato al meglio selezionando i fatti da ricordare, rimarcandone il significato, il carattere eccezionale rispetto alla normalità della esistenza quotidiana e al fisiologico svolgimento delle relazioni sociali ed istituzionali. L'affollamento delle date da ricordare distoglie, infatti, dal focalizzare l'attenzione e dal tenere costantemente elevata la tensione morale sui fatti dalle stesse evocati. D'altronde, è ciò che si ha anche con riferimento ai diritti fondamentali, in ispecie ai nuovi, costituzionalmente innominati. Laddove ogni bisogno individuale o collettivo dovesse ambire ad essere riconosciuto quale diritto fondamentale, l'intera categoria fatalmente perderebbe o vedrebbe comunque impoverito il proprio pregio, il tratto immediatamente espressivo e qualificante, con grave pregiudizio peraltro per i veri diritti fondamentali (a partire dai vecchi, dalle solide tradizioni storico-positive), obbligati a soggiacere ad operazioni di bilanciamento con i nuovi, alcuni dei quali però inidonei a fregiarsi del titolo che per sé rivendicano.

Sta di fatto che la scelta circa gli eventi da fare oggetto di disciplina positiva a finalità di memoria compete pur sempre agli organi della direzione politica, pur non sottraendosi, in linea di principio, a sindacato di costituzionalità (*sub specie* della ragionevolezza), un sindacato che, per un verso, dovrebbe appuntarsi sulla verità storica dell'evento regolato e, quindi, sulla meritevolezza della disciplina, assumendo a criterio di apprezzamento della stessa i principi fondamentali dell'ordinamento nei cui riguardi il fatto storico o si pone in frontale opposizione (come per il giorno della memoria dell'olocausto) ovvero ne dà l'emblematica e sintetica rappresentazione (come per il giorno della nascita della Repubblica).

L'ipotesi dell'annullamento di legge "memoriale" è obiettivamente remota ma – come si viene dicendo – non può escludersi in partenza²⁴. Può al riguardo avere rilievo la circostanza per cui la legge stessa sia venuta alla luce coi più larghi consensi delle forze politiche rappresentate in Parlamento: un indizio, se non una prova certa²⁵, della condivisione della memoria; forse, in prospettiva *de iure condendo*, con riferimento alla loro formazione, al pari di quella relativa ad altri tipi di legge²⁶, potrebbe tornare utile prevedere espressamente nella Carta costituzionale allo scopo novellata il ricorso a procedure aggravate²⁷.

Non è poi senza significato che anche per le leggi fatte "per dimenticare" (e, segnatamente, per quelle di amnistia)²⁸ sia prescritta una procedura persino più aggravata, per certi versi, rispetto a quella stabilita per le leggi costituzionali²⁹. Sappiamo tutti che ciò è da mettere in correlazione con la specifica *ratio* delle leggi di clemenza e che costituisce un argine consistente alla loro venuta alla luce, la quale dà comunque luogo, il più delle volte se non sempre, ad un effetto di divisione o di vera e propria lacerazione in seno al corpo sociale: fa, sì, "dimenticare" il reato ma – paradossalmente – ravviva ed inasprisce il ricordo delle vittime di certi fatti delittuosi, allo stesso tempo in cui dà sollievo a coloro che se ne sono resi responsabili ed ai loro familiari. Non è, ad ogni buon conto, chi non veda la differenza che passa tra una legge "memoriale" adottata a sostegno e promozione dei valori fondanti la Repubblica ed una legge "per dimenticare" fatti comunque considerati negativi alla luce di

²⁴ Lo stesso può dirsi per ciò che attiene alla sua rimozione "secca", l'abrogazione di legge "memoriale" suonando quale un'autodelegittimazione etico-assiologica per lo stesso legislatore. Anche per quest'aspetto, come si vede, si ha conferma dei rischi che fa correre un uso inflazionato della categoria cui non si saprebbe poi come porre rimedio.

²⁵ D'altronde, come si sa, le stesse leggi di forma costituzionale non si sottraggono a sindacato di costituzionalità, anche se – e il dato merita di essere sottolineato – non si conoscono casi in cui siano andate soggette ad annullamento, eccezion fatta di norme in realtà nate prima della Carta repubblicana e con essa vistosamente incompatibili, quali quelle contenute nello statuto siciliano.

²⁶ Si pensi, ad es., all'antica (e, tuttavia, di tanto in tanto ricorrente) proposta di introdurre anche da noi il tipo-legge "organica", con specifico riguardo alla disciplina di alcuni aspetti o porzioni della "materia" costituzionale. Leggi variamente tipizzate nella competenza si hanno – come si sa – anche nella dimensione regionale, tra le quali particolare attenzione va riservata alle leggi statutarie.

²⁷ In ogni caso, mi parrebbe doversi senz'altro escludere che si utilizzi a finalità "memoriale" il decreto-legge, a motivo del difetto dei presupposti fattuali giustificativi dell'adozione dello strumento in parola.

²⁸ Vi ha fatto, ancora di recente, riferimento A. MASTROMARINO, *Stato e Memoria*, cit., 167 ss. e 174 ss.

²⁹ È stato infatti da tempo messo in chiaro come raggiungere la maggioranza dei due terzi, prescritta dall'art. 79 cost., possa risultare, specie in talune congiunture politiche, ben più arduo della doppia approvazione richiesta dall'art. 138, che potrebbe aversi, in prima delibera, a maggioranza semplice e, in seconda, a maggioranza assoluta, pur restando quindi soggetta la legge all'alea della eventuale prova referendaria.

quei valori.

3. Il diritto-dovere di verità storica nell'operato delle istituzioni e i casi in cui la scienza non è in grado di consegnare conoscenze largamente condivise, restando quindi demandato al legislatore imporre una memoria normativa in luogo di quella scientifica

Il cenno appena fatto alle leggi “memoriali” introduce naturalmente alla vessata questione del diritto alla verità e del corrispondente dovere. La disciplina positiva del negazionismo, cui si è dietro fatto cenno, risponde proprio allo scopo di dare appagamento al primo e di far valere il secondo.

Si tratta di situazioni soggettive che presentano plurime articolazioni a più piani di esperienza, in ambito interno come pure in ambito internazionale e sovranazionale³⁰. Perlopiù, sono viste dal punto di vista dell'individuo, in funzione cioè della salvaguardia di un bisogno intensamente avvertito dal singolo, mentre rimane nell'ombra la loro funzione servente nei riguardi della comunità statale nel suo complesso, quale istituzione repubblicana appunto. Nessuno ovviamente nega che sia necessario apprestare ogni tutela possibile ai diritti dei singoli, specie di coloro che sono stati e sono direttamente colpiti dalla menzogna storica ovvero sono soffocati da una cappa di silenzio e di oscurità circa alcuni eventi sui quali non si è riuscito (e non si riesce) a fare luce. In aggiunta al diritto alla verità dei diretti interessati v'è però (e non è meno impellente e meritevole di tutela) quello della intera collettività che sempre è ferita da fatti traumatici che puntano diritto al cuore della Repubblica.

Per l'aspetto ora in rilievo, il diritto alla verità fa tutt'uno col relativo dovere e presenta carattere autoreferenziale: v'è, cioè, il dovere degli organi di apparato della Repubblica di appagare un diritto che (anche) agli stessi fa capo e, per il loro tramite, all'intera istituzione di appartenenza.

Di qui, poi, la conferma di una indicazione teorica di ordine generale, altrove rappresentata³¹, vale a dire che ogni diritto fondamentale possiede in sé un carica deontica, che è sollecitato ad esprimere e a far valere specie nelle più spinose e sofferte esperienze di vita: una componente deontica che poi incessantemente si alimenta dal dovere di fedeltà alla Repubblica, nel suo porsi in funzione servente nei riguardi dell'etica pubblica fondata sul fatto costituente.

Un ordinamento che non trovi dentro di sé le risorse, morali prima ancora che di altro genere, per fare chiarezza sui momenti bui della propria esistenza, che non abbia il coraggio e le capacità per farlo, è fatalmente condannato a consumarsi e a dissolversi. Acquisire la verità significa dotare la Repubblica di un patrimonio di conoscenze indispensabile ad orientare il lineare svolgimento della vita di relazione, al piano istituzionale come pure a quello sociale.

La memoria, insomma, diventa condizione stessa della trasmissione integra dell'ordinamento nel tempo, del mantenimento dei suoi valori fondanti, del loro incessante rinnovamento.

La verità ha – come si diceva – plurime articolazioni ed espressioni. V'è la verità che è compito precipuo delle istituzioni raggiungere (si pensi, ad es., alle Commissioni parlamentari d'inchiesta) e v'è la verità che può essere acquisita direttamente dai privati ma con la collaborazione delle istituzioni (ad es., attraverso l'accesso ad atti e documenti tenuti presso la pubblica amministrazione). V'è, ancora, la verità che i privati o esponenti delle istituzioni sono tenuti a dare ad altre istituzioni (ad es., le testimonianze rese in processo) e v'è (ed assume crescente rilievo in molti ambiti materiali³²) la verità resa da uomini di scienza o da esperti, senza la quale l'esercizio delle pubbliche funzioni risulterebbe in alcuni casi impossibile o, comunque, fortemente ostacolato.

Su quest'ultimo punto è necessario un momento di riflessione.

Senza che se ne possa ora fare oggetto di specifico esame (richiedendosi allo scopo una sede a ciò

³⁰ Si pensi solo, a quest'ultimo riguardo, al rilievo dato in seno alla Comunità internazionale al diritto alla verità con riferimento ai casi di violazione dei diritti umani (riferimenti ancora in A. MASTROMARINO, *Stato e Memoria*, cit., 24 ss.).

³¹ Le basi di questa costruzione teorica si rinvengono in A. RUGGERI - A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Pol. dir.*, 1991, 343 ss., ed hanno quindi avuto svolgimento e affinamento in altri luoghi.

³² ... specificamente – come subito si dirà – laddove si tratti di far valere nuovi diritti fondamentali scientificamente sensibili.

specificamente dedicata e disponibile per un'ampia trattazione), è interessante notare come la conoscenza delle verità scientifiche esprima un vincolo – come dire? – “graduato” nei riguardi dei pubblici poteri.

Se n'è avuta conferma da una pronuncia di qualche anno addietro della Consulta, la [sent. n. 84 del 2016](#)³³, in tema di destinazione degli embrioni crioconservati a finalità di ricerca. Il giudice delle leggi si è, infatti, dichiarato dell'idea che, laddove – come nella specie – la scienza si presenti al proprio interno divisa, la Costituzione resti “muta” e, di conseguenza, lo stesso giudice non possa esprimersi nel merito della questione sottopostagli. Il silenzio della Costituzione, nondimeno, non fa da ostacolo a che il legislatore faccia la propria scelta traducendola in una disciplina positiva che, stante il difetto di norma-parametro con la quale potersi confrontare, non potrebbe che restare soggetta al solo sindacato secondo ragionevolezza. Detto altrimenti: se gli scienziati non hanno ancora raggiunto la verità, anche la Costituzione nulla può dire e prescrivere; ciononostante, la mancanza di conoscenze scientifiche sia pur relativamente sicure non impedisce al legislatore di parlare per tutti, ed anzi in qualche modo lo sollecita a farlo. Un esito, questo, che, astraendo ora dal caso qui non specificamente interessante, in via generale solleva non poche perplessità e, di più, desta forti preoccupazioni, specie se si considera che la materia bisognosa di regolazione normativa è, per sua natura, scientificamente sensibile: come tale, perciò, mal si presta a libere e in pratica difficilmente controllabili opzioni fatte dai decisori politici, tanto più poi laddove la disciplina verta – come nel caso sopra evocato – sulle esperienze d'inizio e fine-vita, alle quali fanno capo interessi di cruciale rilievo e suscettibili di essere fatti oggetto di decisioni praticamente irreversibili³⁴.

Al tirar delle somme, la mancanza di una *memoria scientifica* da preservare e trasmettere per il futuro parrebbe stimolare la produzione di leggi volte ad imporre una *memoria normativa*, idonea peraltro a lasciare un segno marcato sullo stesso incessante progresso delle conoscenze scientifiche³⁵.

4. Memoria e dignità, ovvero sia quando la prima si pone in funzione servente della seconda e quando invece la offende

Riguardata dal punto di vista del soggetto e delle sue aspettative di tutela, la memoria può porsi ora quale valore, da preservare e trasmettere anche a quelli che verranno, ora invece come disvalore.

Non si dà una regola fissa al riguardo, la qualificazione presentandosi quale l'esito, astrattamente imprevedibile, di una ponderazione assiologicamente ispirata che può farsi unicamente in relazione alle complessive e peculiari esigenze del singolo caso.

Si pensi, ad es., al sofferto rapporto che viene a determinarsi tra il diritto-dovere alla verità storica,

³³ ... fatta oggetto di numerosi commenti, tra i quali quelli che sono in [Biolaw Journal](#), 2/2016.

³⁴ Se ne ha una emblematica testimonianza laddove una nuova vita sia generata ricorrendo ad una pratica lesiva della dignità dello stesso soggetto venuto alla luce, oltre che dei protagonisti del fatto procreativo (così come si ha ricorrendo alla surrogazione di maternità, in ispecie laddove non effettuata a titolo gratuito) o, peggio, laddove una vita sia spenta ricorrendo a pratiche di suicidio assistito (e molti altri esempi ancora potrebbero, ovviamente, farsi nel medesimo senso).

³⁵ Di qui si ha, poi, un'ulteriore conferma della bontà di una indicazione da tempo avanzata da una nutrita schiera di studiosi, secondo cui le leggi aventi ad oggetto i nuovi diritti (con particolare riferimento proprio a quelli scientificamente sensibili) dovrebbero dotarsi di una struttura agile ed essenziale, in buona sostanza *per principia*, rimettendosi quindi ai pratici (e, segnatamente, ai giudici) per il loro opportuno svolgimento e completamento a mezzo di regole adeguate ai singoli casi [riferimenti, di recente, in M. PICCINI, *Biodiritto tra regole e principi. Uno sguardo «critico» sulla l. n. 219/2017 in dialogo con Stefano Rodotà*, in [Biolaw Journal](#), 1/2018, spec. 12 ss.; R.G. CONTI, [La legge 22 dicembre 2017, n. 219 in una prospettiva civilistica: che cosa resta dell'art. 5 del codice civile?](#), in questa [Rivista, Studi, 2018/I](#), spec. 235 ss., e, dello stesso, *Bioetica e biodiritto. Nuove frontiere*, in [Giustizia Insieme](#), 28 gennaio 2019, e *Scelte di vita o di morte. Il giudice è garante della dignità umana? Relazione di cura, DAT e “congedo dalla vita” dopo la l. 219/2017*, Aracne, Roma 2019; A. IANNUZZI, *Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, spec. 170 s.; G. LANEVE, *Legislatore e giudici nel contesto delle trasformazioni costituzionali della globalizzazione: alcune riflessioni*, in [Rivista AIC](#), 4/2018, 30 dicembre 2018, 407 ss., spec. 431; L. CHIEFFI, *Il diritto all'autodeterminazione terapeutica. Origine ed evoluzione di un valore costituzionale*, Giappichelli, Torino 2019, 90 ss., e A. LICASTRO, *Trattamenti sanitari, diritto all'autodeterminazione ed etiche di fine vita dopo l'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in [Stato, Chiese e pluralismo confessionale](#), 14/2019, 4 aprile 2019, spec. al § 7].

di cui si è dietro discorso, e il diritto-dovere alla sicurezza individuale e collettiva³⁶, che specie in talune circostanze imperiosamente reclama di farsi valere. Ne dà una eloquente testimonianza la disciplina, pure – come si sa – assai discussa (e, per più aspetti, discutibile) del segreto di Stato. L’opposizione del segreto, infatti, impedisce la formazione di una memoria collettiva su fatti istituzionali la cui conoscenza pure molto potrebbe giovare all’affermazione dei valori espressivi dell’etica pubblica repubblicana; solo che, nella particolare contingenza, si ritiene che proprio questa conoscenza possa nuocere all’interesse della comunità, nulla nondimeno ostando al rinvio temporale della stessa, rimessa all’opera ricostruttiva degli storici.

Lo stesso bilanciamento tra *privacy* e memoria si apre a plurimi esiti in ragione dei casi³⁷; persino connotati di questi ultimi a prima vista oggettivamente analoghi o, addirittura, identici potrebbero richiedere trattamenti differenziati, per es. in ragione della qualità dei soggetti. Così, notizie circa lo stato di salute di candidati a cariche istituzionali di primo piano, per norma coperte da riservatezza, potrebbero rivelarsi d’interesse collettivo, sì da meritare una esposizione pubblica che altrimenti non avrebbe alcuna ragion d’essere, una esposizione che nondimeno deve pur sempre restare confinata allo stretto indispensabile e, comunque, posta in essere nel pieno rispetto della dignità della persona³⁸.

Del dovere di verità può, poi, aversi riscontro anche nei rapporti tra privati. Si pensi, ad es., al bilanciamento che occorre porre in essere tra il diritto alla non conoscenza e quello alla conoscenza, di cui si facciano portatori soggetti diversi, come in occasione delle non infrequenti vicende che abbiano per protagonisti soggetti che chiedano sia fatta luce sulle loro origini biologiche, laddove si tratti appunto di salvaguardare, a un tempo, il diritto all’anonimato del genitore che persista nel farlo valere e quello del figlio, se non altro per il caso che quest’ultimo richieda di venire a conoscenza di dati relativi alle condizioni di salute del genitore (con specifico riguardo a malattie geneticamente trasmissibili), a presidio della propria salute e di quella dei propri discendenti.

La memoria, insomma, come in un ideale caleidoscopio si compone, scompone e ricompone di continuo, ora espandendosi e mirando alla propria formazione ed affermazione, ora contraendosi e ritraendosi a fronte del bisogno opposto a quello della conoscenza. D’altronde, i medesimi beni della vita, col variare dei casi, possono ricevere punti di equilibrio assai diversi, senza che si dia alcun ordine preconstituito tra di essi posto in essere in applicazione di criteri di formale fattura.

L’unico punto fermo che si ha, in un quadro connotato da fluidità e mobilità degli elementi che lo compongono e fortemente impressionato da fattori di contesto, è dato dal rispetto della dignità della persona: un autentico “metaprincipio”, alla cui luce può farsi luogo alla ponderazione dei principi fondamentali dell’ordinamento e dei beni della vita che ad essi fanno capo, o – come pure è stato efficacemente detto³⁹ – la “bilancia” su cui i beni stessi si dispongono.

³⁶ Con specifica attenzione al rapporto tra sicurezza e *privacy*, di recente e per tutti, M. OROFINO, *Diritto alla protezione dei dati personali e sicurezza: osservazioni critiche su una presunta contrapposizione*, in AA.VV., *Nuove tecnologie e diritti umani: profili di diritto internazionale e di diritto interno*, a cura di L. Panella, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, 245 ss.; F. PETRUCCO, *The Right to privacy and new technologies: between evolution and decay*, in [mediaLAWs](#), 1/2019, § 3.1; utili indicazioni possono inoltre aversi da AA.VV., *Le nuove frontiere della privacy nelle tecnologie digitali. Bilanci e prospettive*, a cura di G. Busia - L. Liguori - O. Pollicino, Aracne, Roma 2016, nonché dai contributi alle IX Giornate italo-spagnolo-brasiliane di Diritto costituzionale su *El derecho a la intimidad*, svoltesi a Madrid il 22 e 23 settembre 2016, a cura di A.E. Perales, Tirant lo Blanch, Valencia 2018, e, da ultimo, dagli scritti che sono nel fasc. 2/2019 di *Eur. Law Journ.*, su *Internet and Human Rights Law*. Da una prospettiva di più ampio respiro e con specifica attenzione ai profili penalistici, v., di recente, L. RISICATO, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, Giappichelli, Torino 2019. In giurisprudenza, molto importante è ora [Corte cost. sent. n. 20 del 2019](#).

³⁷ Come si vede, si ha ancora una volta conferma della necessità che le discipline normative riguardanti la memoria, specificamente laddove interferisca con diritti fondamentali della persona (e, sopra ogni altro, con quello alla salvaguardia della dignità), si dotino di una struttura nomologica duttile ed essenziale, rimandando per i loro opportuni svolgimenti a soluzioni “attuative” poste in essere dagli operatori (e, segnatamente, dai giudici) in ragione dei peculiari caratteri dei casi.

³⁸ Riprendo qui un esempio che è già nel mio [Dignità dell’uomo, diritto alla riservatezza, strumenti di tutela \(prime notazioni\)](#), in questa [Rivista, Studi, 2016/III](#), 374 s.

³⁹ La felice immagine della bilancia si deve – come si sa – a G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, nel [sito telematico dell’AIC](#), 14 marzo 2008, e, dello stesso, *La dignità umana dentro le mura del carcere*, in *Dir. pubbl.*, 1/2014, 3 ss. Vi hanno, tra gli altri, fatto richiamo G.M. FLICK, *Elogio della dignità*, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2015, e C. SALAZAR, *I principi in materia di libertà*, in AA.VV., *Principi costituzionali*, a cura

La memoria ha dunque, come la luna, doppia faccia: l'una illuminata, l'altra nascosta, o meglio, dalla prospettiva del diritto, sull'una c'è l'obbligo di fare luce, sull'altra quello di lasciarla in ombra. A seconda dell'angolo visuale adottato, essa è perciò ora valore ed ora disvalore.

La relatività della qualificazione dispone di numerose testimonianze. Si pensi, ad es., ai casi di abuso nell'esercizio del diritto di cronaca, quali si hanno laddove la medesima notizia, già legittimamente resa nota, sia replicata a distanza di anni con grave pregiudizio della persona, della sua dignità appunto⁴⁰. Non è, nondimeno, agevole stabilire quando il diritto all'oblio meriti di essere tutelato e quando, di contro, debba soggiacere a bilanciamento con altri diritti o doveri costituzionalmente riconosciuti, fino al punto di dover essere talora sacrificato⁴¹. Il diritto di cronaca è infatti, senza alcun dubbio, strumento vitale per la ricerca della verità ma la dignità della persona non fa sconti, specie laddove la prima sia strumentalmente piegata a finalità di spettacolarizzazione gratuita di eventi che invece dovrebbero svolgersi esclusivamente presso sedi istituzionali (e con le garanzie ad esse connesse)⁴² e, comunque, andrebbero ben altrimenti rappresentati⁴³.

La memoria, poi, è disvalore laddove risulti provata la torsione del reale che ad essa è consegnato in custodia, una torsione che dunque fatalmente ridonda a danno della memoria stessa⁴⁴, determinando peraltro effetti difficilmente e alle volte non del tutto sradicabili (come nel caso delle *fake news* diramate via internet⁴⁵).

di L. Ventura e A. Morelli, Giuffrè, Milano 2015, 205 ss.; altri riferimenti, ora, in V. SCALISI, *L'ermeneutica della dignità*, Giuffrè-Lefevre, Milano 2018, 41 ss., spec. 44 s.

⁴⁰ Tra i molti che ne hanno variamente trattato, di recente, v. S. PIETROPAOLI, *La rete non dimentica. Una riflessione sul diritto all'oblio*, in *Ars interpretandi*, 1/2017, 71 s.

⁴¹ In tema si è assistito ad un'autentica messe incontenibile di studi di vario segno: solo per alcune prime indicazioni, v. M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, ESI, Napoli 2009; AA.VV., *Il caso del diritto all'oblio*, a cura di F. Pizzetti, Giappichelli, Torino 2013; G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Dir. inf.*, 4-5/2014, 591 ss.; AA.VV., *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, a cura di G. Resta e V. Zeno Zencovich, TrE-Press, Roma 2015; A. VESTO, *La tutela dell'oblio tra intimità e condivisione senza filtri*, in AA.VV., *Nuove tecnologie e diritti umani: profili di diritto internazionale e di diritto interno*, cit., 177 ss.; F. PETRUCCO, *The Right to privacy and new technologies: between evolution and decay*, cit., § 3.3; F. SICURO, *Libertà di informazione e diritto all'oblio (brevi osservazioni a margine di Cass. civ., sez. un., ord. interlocutoria, 26 giugno - 4 luglio 2018, n. 28086)*, in Dirittifondamentali.it, 8/2019, 9 aprile 2019; E. CURRAO, *Diritto all'oblio, stigma penale e cronaca giudiziaria: una memoria indimenticabile*, in *Dir. pen. cont.*, 6/2019, 157 ss., nonché in [Diritto Penale Contemporaneo](http://DirittoPenaleContemporaneo.it), 26 giugno 2019. Opportunamente rimarcato è, poi, il collegamento con la dignità, nella quale una sensibile dottrina rinviene il fondamento del diritto in parola (T.E. FROSINI, *Diritto all'oblio e Internet*, in Federalismi.it, 12/2014, 11 giugno 2014).

⁴² Si pensi, ad es., all'innaturale celebrazione dei processi in forma mediatica, in relazione alla quale nondimeno si pongono delicate questioni ad oggi solo in attesa di adeguata soluzione (in tema, per i profili penalistici, per tutti, V. MANES, *La vittima del processo mediatico: misure di carattere rimediabile*, in *Pol. dir.*, 3/2018, 359 ss.).

⁴³ Se n'è avuta, ancora di recente, conferma in occasione del ritorno in Italia del terrorista Battisti, dopo quasi quarant'anni di latitanza, sul quale si sono accesi i riflettori persino nel momento in cui era sottoposto ad esame dattiloscopico che – come si sa – avrebbe dovuto essere effettuato in modo riservato.

⁴⁴ ... ponendo peraltro delicati problemi non facilmente risolvibili (come a riguardo della rettifica dei dati *on line*: in tema, tra gli altri, AA.VV., *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, a cura di F. Pizzetti, Giappichelli, Torino 2018).

⁴⁵ Nella ormai copiosa messe di scritti venuti alla luce sul tema, v., almeno, G. PITRUZZELLA - O. POLLICINO - S. QUINTARELLI, *Parole e potere, libertà d'espressione, hate speech e fake news*, Egea, Milano 2017; M. BASSINI - G.E. VIGEVANI, *Primi appunti su fake news e dintorni*, in [mediaLAWS](http://mediaLAWS.it), 1/2017, 30 settembre 2017, 11 ss., e, nella stessa *Rivista*, F. PIZZETTI, *Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura*, 48 ss.; A. MAZZIOTTI DI CELSO, *Dal Primo Emendamento al bavaglio malese. Fake news, libertà di espressione e il rovesciamento delle categorie politiche tradizionali*, 3/2018, 14 ottobre 2018, e, pure *ivi*, con specifico riguardo all'esperienza tedesca (e all'adozione del *Netzwerkdurchsetzungsgesetz*), V. CLAUSSEN, *Fighting hate speech and fake news. The Network Enforcement Act (NetzDG) in Germany in the context of European legislation*; v., inoltre, quanto alla Gran Bretagna, *House of Commons, Digital, Culture, Media and Sport Committee, Disinformation and 'fake news': Final Report (Eighth Report of Session 2017-19)*, e, ancora nella stessa *Rivista*, E. LEHNER, *Fake news e democrazia*, 1/2019; v., poi, i rapporti di Facebook, *Facebook February update on implementation of the Code of Practice on Disinformation*; Google, *EC Action Plan on Disinformation Google February 2019*, e Twitter, *Twitter February update: Code of Practice on Disinformation*, nonché il documento dell'AGCOM, Servizio Economico Statistico, [Osservatorio sulla disinformazione on line](http://Osservatorio.sulla.disinformazione.online), 1/2019, 5 marzo 2019, e 2/2019, 8 aprile 2019, tutti in [ASTRID](http://ASTRID.it); O. POLLICINO, *Fundamental Rights as Bycatch – Russia's Anti-Fake News Legislation*, in [Verfassungsblog](http://Verfassungsblog.de), 28 marzo 2019; C. MAGNANI, *Libertà d'informazione online e fake news: vera*

Il riferimento alla memoria ed al suo porsi in rapporto con la dignità torna prezioso al fine di cogliere un aspetto al quale ancora oggi non si è prestata la dovuta attenzione. Proprio dal rapporto in parola, infatti, si apprezza il profilo diacronico della memoria stessa, il suo appuntarsi sulla persona e, allo stesso tempo, il suo portarsi oltre la sua esistenza.

Si pensi, ad es., alla salvaguardia della memoria di persone che non ci sono più. Proteggendone l'onore e la dignità avverso dichiarazioni nei loro riguardi offensive, non si tutela unicamente la dignità dei loro cari ma anche – a me pare – quella degli stessi defunti che sopravvive alla loro scomparsa⁴⁶, custodendo e preservando di tali persone l'immagine complessiva⁴⁷.

5. Una succinta notazione finale a riguardo della crisi della memoria come crisi culturale, delle sue più salienti espressioni, dei suoi possibili rimedi

L'analisi rapidamente compiuta porta naturalmente – a me pare – ad una... *non conclusione*.

La memoria, specificamente nelle sue più salienti espressioni di rilievo costituzionale, esibisce una straordinaria duttilità strutturale che poi si converte in una pari duttilità funzionale, prestandosi – a mo' di sostanza gommosa – a farsi docilmente manipolare in ragione degli obiettivi di volta in volta prefissati.

In via generale, come si è tentato qui di mostrare unicamente con alcuni tra i molti esempi che possono farsi, è mezzo al servizio di fini sia individuali che collettivi ed istituzionali, ma può essere essa stessa fine, specificamente laddove sia fatta oggetto d'iniziativa dei pubblici poteri volte a ravvivarla e trasmetterla anche alle generazioni che verranno (l'esempio forse maggiormente emblematico al riguardo – come si è veduto – è dato dal ricordo cocente degli eventi maturati nel corso del secondo conflitto bellico e di quelli che hanno portato all'avvento della Repubblica).

In realtà, anche in siffatta sua forma, la memoria è sempre mezzo e fine allo stesso tempo, a motivo del suo fare tutt'uno con l'etica pubblica repubblicana testimoniata dalla Carta costituzionale, specie

emergenza? Appunti sul contrasto alla disinformazione tra legislatori statali e politiche europee, in [Forum di Quaderni Costituzionali](#), 4 aprile 2019. Inoltre, la *Relazione sull'attuazione del piano d'azione contro la disinformazione*, oggetto della Comunicazione congiunta resa, in data 14 giugno 2019, dalla Commissione europea e dall'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica della sicurezza, in [ASTRID](#); G. PAGANO, *Il Code of Practice on Disinformation. Note sulla natura giuridica di un atto misto di autoregolazione*, in [Federalismi.it](#), 11/2019, 5 giugno 2019; I. SPADARO, *Contrasto alle fake news e tutela della democrazia*, in [Dirittifondamentali.it](#), 1/2019, 21 giugno 2019.

Il prepotente ed incontrollato sviluppo avuto da internet pone formidabili problemi, della cui consistenza peraltro non si ha ancora piena avvertenza ed ai quali non si è riusciti a dare una complessivamente appagante risposta, specie per ciò che attiene al controllo nella immissione e nell'utilizzo dei dati suscettibili di incidere in modo diretto sulla dignità e i diritti fondamentali in genere della persona. Si ha, nondimeno, consapevolezza del bisogno di dar vita ad una regia internazionale e sovranazionale da cui si attendono soluzioni idonee a mediare efficacemente tra le crescenti e diffuse aspettative di conoscenza, la verifica della veridicità dei dati, la salvaguardia della *privacy*, il diritto all'oblio. Per quest'aspetto, la regolamentazione dei dati sensibili apprestata dall'Unione europea (e prontamente annotata da un'accreditata dottrina: per tutti, F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, e II, *Il Regolamento europeo 2016/679*, Giappichelli, Torino 2016; E. STRADELLA, *Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela dell'identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella rete, quali anticorpi si possono sviluppare e, infine, cui prodest?*, in [Rivista AIC](#), 4/2016, 12 dicembre 2016; S. ZANINI, *Il diritto all'oblio nel Regolamento europeo 679/2016: quid novi?*, in [Federalismi.it](#), 15/2018, 18 luglio 2018; G. DE MINICO, *Big Data e la debole resistenza delle categorie giuridiche. Privacy e Lex mercatoria*, in *Dir. pubbl.*, 2/2019) si pone quale un passo rilevante lungo una via erta e disseminata d'insidie, al quale peraltro molti altri ancora devono seguire prima di raggiungere la meta. In questo senso, è da valutare l'ipotesi, prospettata da una sensibile dottrina [E. STRADELLA, *La regolazione della Robotica e dell'Intelligenza artificiale: il dibattito, le proposte, le prospettive. Alcuni spunti di riflessione*, in [mediaLAWS](#), 1/2019, 11 gennaio 2019] di istituire un organismo indipendente dotato di poteri sia di regolazione che paragiurisdizionali e di *adjudication*.

⁴⁶ Spunti in tal senso si rinvencono peraltro nella più avvertita dottrina penalistica [tra gli altri, F.P. GABRIELI, *Delitti contro il sentimento religioso e la pietà verso i defunti*, Giuffrè, Milano 1961; G. FIANDACA, *Pietà dei defunti (delitti contro la)*, in *Enc. giur.*, XXIII (1990); A. ROSSI VANNINI, *Pietà dei defunti (delitti contro la)*, in *Dig./Disc. Pen.*, IX (1995)].

⁴⁷ Che la dignità faccia tutt'uno con la *humanitas* del soggetto si è già fatto in altri luoghi notare, tra i quali il mio [La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti \(profili problematici e ricostruttivi\)](#), in questa [Rivista, Studi](#), 2018/II, 392 ss.

(ma non solo) nei suoi principi fondamentali⁴⁸. Nella memoria, insomma, è assai problematico (forse, davvero impossibile) tenere separato ciò che è mezzo da ciò che è fine, entrambi compresenti nella sua stessa struttura costitutiva.

Nella sua essenza e nella sua più qualificante espressione la memoria, al piano delle dinamiche che connotano la forma di governo e, ancora più a fondo, la forma di Stato, è condizione di un loro fisiologico svolgimento ed orientamento verso i valori fondamentali positivizzati, in vista della loro ottimale implementazione alle condizioni oggettive di contesto. Quanto meno, così è secondo modello. Non si può tuttavia far passare sotto silenzio che non di rado si mettono in moto processi, ora alla luce del sole ed ora per via sotterranea (ed abilmente mascherati), volti a distogliere la memoria dal suo lineare percorso, vale a dire a forzarne e in varia misura manipolarne la formazione. Ed è di tutta evidenza che siffatte torsioni producono poi l'effetto di far deviare le pubbliche funzioni dai binari lungo i quali dovrebbero scorrere in vista del conseguimento dei fini avuti di mira. Dove non c'è giusta memoria, specie dei fatti passati di maggior rilievo costituzionale, diventa assai problematico gestire come si conviene il presente e, perciò, porre le basi su cui edificare il futuro.

Ciò che maggiormente difetta è un livello minimo diffuso, accettabile, di cultura: non soltanto – si badi – di cultura istituzionale ma di cultura *tout court*. La classe politica – è ormai da tempo acclamata – è lo specchio della società, la riproduce in scala, esattamente come fa una carta geografica rispetto ai luoghi in essa descritti. Come si sa, la più avvertita dottrina ha da tempo segnalato con dovizia di argomenti che la crisi della rappresentanza politica (*rectius*, della rappresentatività) è, *in nuce*, crisi dei rappresentati, ancora prima (e di più) che dei rappresentanti⁴⁹. La crisi della cultura dei governanti è, dunque, figlia di quella dei governati e – come si è venuti dicendo – trova un terreno fertile su cui radicarsi e crescere in una memoria afflitta da vizi occulti strutturali dei quali portano quindi il segno tanto le relazioni in seno al corpo sociale quanto quelle che vengono a formazione in seno all'apparato.

Non è di qui (non dico svolgere ma neppure) avviare una nuova riflessione a riguardo dei possibili rimedi a questo stato di cose che, in fin dei conti, minaccia la stessa lineare, integra trasmissione dell'ordinamento nel tempo e, con essa, della Costituzione che ne è alla base. È però chiaro che se, al fondo della situazione qual è, si danno gravi carenze di cultura, è specificamente sul terreno della formazione di quest'ultima che va ambientata la ricerca dei possibili rimedi. Solo così si può infatti tentare di spezzare il circolo perverso, che da se medesimo si ricarica senza sosta, in cui si dispongono governati e governanti di poca e difettosa memoria, convertendolo in uno invece virtuoso, in seno al quale possa finalmente prendere forma un fisiologico svolgimento della vita di relazione, idoneo a consentire una soddisfacente implementazione dei valori costituzionali.

Per l'aspetto ora considerato, molto a me pare possono (e devono) fare le formazioni sociali in cui l'individuo si riunisce al fine della compiuta soddisfazione di elementari bisogni e, in ultima istanza,

⁴⁸ I principi, nondimeno, hanno la loro naturale proiezione anche nella disciplina relativa all'organizzazione in cui, per la sua parte, si rispecchia la riconquista della libertà e della democrazia. Non si dimentichi, d'altro canto, la mirabile lezione impartita dal già richiamato art. 16 della Dichiarazione del 1789, con il riferimento congiuntamente fatto alle libertà ed alla separazione dei poteri quali elementi costitutivi dello Stato costituzionale ed espressivi dell'idea di Costituzione nella sua accezione liberale. È poi pur vero – come si sa – che l'assetto dei poteri è in funzione della salvaguardia dei diritti fondamentali; ed è anche vero che – secondo la comune dottrina – l'organizzazione può essere anche profondamente cambiata, sempre che si mantenga (ed anzi risulti ulteriormente rinvigorita e promossa) la sua naturale vocazione a dare voce ai valori fondamentali per la cui affermazione la Repubblica e la Costituzione sono venute alla luce.

⁴⁹ Il riferimento è ad una nota riflessione teorica di M. LUCIANI, *Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato*, in AA.VV., *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, a cura di N. Zanon - F. Biondi, Giuffrè, Milano 2001, 109 ss. Sulla crisi della rappresentanza politica la letteratura è ormai sterminata: di recente e tra i molti altri, AA.VV., *Crisi della rappresentanza politica nella democrazia contemporanea*, a cura di P. Bilancia, Giappichelli, Torino 2018; A. MORELLI, *Sovranità popolare e rappresentanza politica tra dicotomia e dialettica*, in *Diritto Costituzionale.*, 1/2018, 95 ss., e, dello stesso, ora, *amplius*, *Rappresentanza politica e libertà del mandato parlamentare*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018; P. PINNA, *Il popolo rappresentato*, Giappichelli, Torino 2018; F. GIRELLI, *Il mandato parlamentare e lo spazio della sua "libertà"*. Per una lettura combinata degli artt. 67 e 68 della Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli 2018; infine, G. MOSCHELLA, [Crisi della rappresentanza politica e deriva populista](#), in questa [Rivista](#), [Studi](#), 2019/II, 249 ss. e, dello stesso, *L'incerta prospettiva della democrazia rappresentativa tra crisi della sovranità dello Stato e tendenze populistiche*, in [Federalismi.it](#), 12/2019, 19 giugno 2019.

della realizzazione della propria personalità, a partire da quella primigenia – la famiglia – e, quindi, dalla scuola, le confessioni religiose, i partiti politici (già nelle loro formazioni giovanili), e via dicendo.

Certo, con specifico riguardo ai partiti, c'è il rischio di cadere vittime di un autentico ossimoro, dal momento che proprio le formazioni sociali nelle quali maggiormente evidente è stata (ed è) la crisi culturale, di cui si viene dicendo, dovrebbero essere quelle al cui interno rinvenire le risorse adeguate a superarla o, quanto meno, a contenerne gli effetti.

Il timore ora manifestato non è, invero, infondato; ugualmente vero è però – a me pare – che solo attraverso risoluti ed incisivi interventi tanto al piano delle regole eteroprodotte quanto a quello delle regole di autonomia si può coltivare la speranza che, grazie appunto al loro sforzo congiunto e sinergico, possa invertirsi il *trend* fin qui invalso (ed anzi crescente). Occorre insomma puntare sia all'autorigenerazione etica (nel senso appunto dell'etica costituzionale) della politica, nei metodi e nei canoni che ne governano i più salienti svolgimenti, e sia pure ad iniziative provenienti *ab extra*.

D'altro canto, è ormai provato che partiti ed istituzioni hanno bisogno di darsi mutuo sostegno concorrendo ad un'opera di bonifica interna ispirata dai (e costantemente volta verso i) valori costituzionali, nel loro fare "sistema". Ove ciò non dovesse aver luogo, fatalmente difetti e squilibri esibiti dagli uni contagerebbero le altre fino, appunto, a coinvolgere l'ordinamento nella sua interezza, pregiudicandone – come si diceva – la stessa idoneità a trasmettersi integro nel tempo. È dunque di cruciale rilievo che si ponga mano ad ogni iniziativa ritenuta adeguata a segnare una svolta rispetto al preoccupante presente ed a gettare le basi per un futuro che non ne riproduca i guasti e le complesse carenze.